

Legge regionale 09 giugno 1975 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/06/1975

## **Concessione in comodato alla Regione di beni immobili di proprietà dell'Ente Gioventù Italiana.**

### **Art. 1**

In attesa che lo Stato provveda, con legge, al loro trasferimento alla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad accettare in comodato i beni dell'Ente Gioventù Italiana esistenti nel territorio della regione per destinarli ad iniziative scolastiche, assistenziali, sportive ed in genere a favore delle attività giovanili.

Detti beni potranno venir consegnati dalla Regione, per la gestione, ad enti pubblici con preferenza a Comuni, Province e loro Consorzi per i medesimi scopi istituzionali di cui al comma precedente.

### **Art. 2**

Le spese per la manutenzione, per imposte, tasse ed oneri patrimoniali gravanti su detti beni vengono assunte dalla Regione.

### **Art. 3**

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a rimborsare all'Ente Gioventù Italiana gli oneri relativi ai dipendenti delle sedi provinciali di Udine e Trieste nel numero massimo di dieci unità.

### **Art. 4**

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico, per la manutenzione dei beni, al capitolo 409, per le imposte, tasse e oneri patrimoniali, al capitolo 403 e per gli oneri relativi al personale al capitolo 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Gli oneri per gli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli esercizi medesimi.